

N. 2378

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa del Consiglio regionale delle Marche**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1997**

---

Modifiche all’articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  
avente ad oggetto la disciplina dell’attività di Governo e  
l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge prevede che le Assemblee legislative regionali diano indirizzi ai Presidenti delle Giunte regionali che si accingano a partecipare alle riunioni della Conferenza parlamentare per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, prevista dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, nel senso che, prima che ci siano pronunciamenti in questa sede, i Presidenti medesimi acquisiscano il parere delle relative assemblee legislative sulle materie che gli Statuti regionali riservano ai rispettivi Consigli.

Infatti deve ritenersi che il Presidente della Giunta regionale debba farsi interprete degli interessi dell'intero ordinamento regionale ed abbia l'obbligo di provocare la decisione dell'organo che, nella sua regione è competente a prendere quella decisione restando il garante dell'esecuzione e realizzazione dell'indirizzo politico regionale, deciso dal Consiglio, su iniziativa della Giunta.

Ciò permetterebbe anche di rispettare l'orientamento delle minoranze che sono escluse dal diretto rapporto Governo-Esecutivi regionali e sarebbe più rispettoso del corretto rapporto tra Consigli e Giunte regionali, spettando ai primi gli indirizzi e alle seconde la concretizzazione di questi indirizzi secondo i rispettivi statuti.

Si eviterebbe così che le assemblee siano «scavalcate» su decisioni che lo statuto regionale riserva alle stesse e, d'altra parte, darebbe alla posizione del Presidente della Giunta maggiore autorevolezza perchè supportata da un preventivo pronunciamento dell'Assemblea legislativa (un esempio rilevante, a livello statale di organi parlamentari che danno indirizzi all'esecutivo nella sua

attività di componente di organizzazioni esterne, è dato dalla Commissione speciale per le politiche comunitarie della Camera dei deputati. Essa ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività, dei provvedimenti della Comunità europea e della attuazione degli accordi comunitari e, in particolare, «svolge funzioni di indirizzo e controllo nei confronti del Governo nelle materie di propria competenza» (articolo 126, comma 3, del regolamento della Camera come modificato nella seduta del 1° agosto 1996).

I particolari di questa procedura potrebbero essere previsti dal regolamento interno del Consiglio.

Una apposita disposizione si riferisce in via generale ad organismi di coordinamento tra i Consigli con i relativi strumenti operativi, finalizzata a dare un riconoscimento legislativo alla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, senza scontrarsi con le previsioni costituzionali sopra indicate. Essa ha valore ricognitivo di ciò che già esiste senza incidere sulla attribuzione di competenze agli organi regionali e sulla definizione dei loro reciproci rapporti, previsioni vietate dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Il disegno di legge introduce una novella alla legge 23 agosto 1988, n. 400, basandosi sul principio di leale collaborazione tra Stato e regioni (più volte riaffermato dalla Corte costituzionale), utile per sottolineare un corretto rapporto tra Assemblee ed esecutivi regionali e coerente al dettato costituzionale perchè non invasivo della riserva di competenza dei regolamenti parlamentari e dell'autonomia organizzativa degli organi regionali.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Quando la Conferenza esprime il parere sulle linee generali dell'attività normativa che interessa le Regioni e le Province autonome o comunque su materie che gli Statuti delle Regioni e delle Province autonome riservano alla competenza delle assemblee legislative, i Presidenti acquisiscono il preventivo parere delle medesime.

5-ter. I Regolamenti interni delle assemblee legislative stabiliscono le modalità di espressione del parere, prevedendo comunque un termine non superiore a trenta giorni per la formulazione dello stesso, trascorso il quale si prescinde dal parere.

5-quater. Per lo svolgimento dell'attività di cui ai commi 5-bis e 5-ter le assemblee legislative possono costituire organismi di coordinamento fra di loro, e segreterie organizzate con relativa sede nonchè avvalersi della consulenza tecnico-giuridica di organismi interregionali».

